

## ACCORDO

### TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' DI AQUILEIA

(Art. 112 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, legge regionale 25 agosto 2006, n. 18)

L'anno 2008 (duemilaotto), il giorno 9 (nove) gennaio, tra:

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**, rappresentato dal Segretario Generale dott. Giuseppe Proietti;

e

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, rappresentata dal Presidente dott. Riccardo Illy;

Premesso che

- il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 definisce all'art. 6 le attività di valorizzazione del patrimonio culturale distinguendole da quelle di tutela e stabilendo che le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

- la disciplina recata dal decreto legislativo medesimo prevede molteplici forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione e gestione del patrimonio culturale;

- in particolare l'art. 112 stabilisce che:

*"1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.*

*2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.*

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono anche essere istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

- in merito alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale la norma sopracitata prevede sostanzialmente che le stesse si effettuino attraverso:

- una fase strategica, da realizzarsi attraverso accordi di cooperazione/collaborazione tra enti pubblici con i quali si definiscono le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione;
- una fase programmatica, nella quale si elaborano i piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione, che può essere realizzata anche da soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
- una fase gestionale, comprendente la messa in atto dell'attività di valorizzazione, da realizzarsi in forma diretta o indiretta, in quest'ultimo caso con concessione a terzi mediante procedure di evidenza pubblica;

Ricordato che

- in attuazione della propria potestà legislativa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modificazioni ha adottato disposizioni per promuovere la valorizzazione della città di Aquileia, riconoscendola quale patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli Venezia Giulia e risorsa determinante per lo sviluppo economico del più vasto ambito territoriale di cui essa è parte;

- la suddetta legge all'art. 2, comma 1 ha previsto che sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il Ministero per i beni e le attività culturali, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica di Aquileia, denominata Fondazione Aquileia;

- il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di beni culturali e paesaggistici, prevede, all'art. 2, la possibilità di stipulare accordi tra lo Stato e la regione per definire obiettivi comuni di valorizzazione dei beni stessi, per elaborare le relative strategie di sviluppo culturale ed impostare programmi annuali di attività da realizzare in modo integrato e coordinato da parte delle due amministrazioni;

- in data 15.01.2007 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il quale si è convenuto che il Ministero e la Regione procedano *"di comune accordo alla definizione delle strategie più idonee a conseguire la piena*

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di Aquileia e del contesto territoriale di riferimento ed a promuovere altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione così concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati";

- il protocollo ha stabilito altresì che Regione e Ministero si impegnano a predisporre congiuntamente piani e programmi attuativi degli obiettivi, affidandone l'elaborazione anche ad un apposito soggetto da essi costituito ai sensi dell'art. 112, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Rilevato che risulta quindi necessario, al fine di dare attuazione ai contenuti della legge regionale 18/2006, nonché al citato protocollo d'intesa, concludere un accordo che:

- definisca gli obiettivi comuni di valorizzazione delle aree archeologiche di Aquileia;
- individui le aree oggetto di valorizzazione e l'ente al quale attribuirne la disponibilità e l'uso;
- individui il soggetto giuridico cui competerà l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di valorizzazione delle suddette aree;
- definisca l'ambito di attività di tale soggetto giuridico;
- individui le risorse destinate all'attività di valorizzazione.

Preso atto e ribadito che le funzioni di tutela del patrimonio culturale sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si stipula il seguente accordo:

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Con il presente accordo il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Friuli Venezia Giulia intendono definire le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione delle aree archeologiche di proprietà dello Stato site nel Comune di Aquileia, come individuate e descritte nel documento Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 Finalità**

1. Il presente accordo è finalizzato a sostenere la conoscenza, la conservazione e a promuovere la valorizzazione delle aree archeologiche della città di Aquileia attraverso un'azione programmatica

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI



comune improntata alla collaborazione operativa tra i soggetti sottoscrittori nell'individuazione degli obiettivi comuni e nell'attuazione dei relativi interventi.

2. Il Ministero e la Regione concordano che la finalità di cui al comma 1 e gli obiettivi indicati negli articoli seguenti saranno conseguiti attraverso la costituzione, secondo quanto previsto dall'art.112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modificazioni, della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia, di seguito denominata "Fondazione Aquileia", alla quale in virtù del presente atto viene affidato il compito di elaborare e sviluppare il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 112 medesimo.

3. Il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione costituisce documento di riferimento per tutta l'attività di valorizzazione e sviluppo del sito di Aquileia.

### **Art. 3 Linee strategiche**

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia stabiliscono che l'attività di valorizzazione delle aree oggetto del presente accordo dovrà essere orientata alle seguenti linee strategiche:

- a) miglioramento della conservazione dei beni archeologici oggetto dell'accordo e delle aree connesse;
- b) realizzazione di un modello di valorizzazione improntato alla massima integrazione tra la città antica e quella moderna e basato sulla programmazione coordinata dello sviluppo e dell'assetto del territorio, compatibili con i valori culturali dello stesso;
- c) creazione di percorsi unitari di valorizzazione nell'ambito delle zone di interesse archeologico e culturale;
- d) riconoscimento della Agenda 21 della Cultura quale documento di riferimento e orientativo delle azioni dirette alla valorizzazione dei siti oggetto del presente accordo;
- e) valorizzazione dei principi di trasparenza informativa e partecipazione nella formulazione di proposte relative alle politiche di valorizzazione e nella valutazione di programmi e progetti.

### **Art. 4 Obiettivi**

1. Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'art. 3 le parti concordano di conseguire, in relazione alle aree di cui all'art. 1, i seguenti obiettivi:

- a) realizzare in Aquileia un parco archeologico innovativo preordinato alla migliore integrazione tra la città moderna e le evidenze archeologiche e che presupponga un coordinamento dei

F A C C I A T A  
/ PRIVA DI SCRITTURAZIONI

percorsi tematici e turistici all'interno della città allo scopo di ricomporre le cesure prodotte nel tessuto antico dallo sviluppo della città moderna;

- b) realizzare interventi duraturi di ricerca archeologica, restauro e conservazione dei manufatti nonché progettare soluzioni architettoniche per la musealizzazione all'aperto che coniughino le esigenze di tutela e conservazione con quelle di valorizzazione del patrimonio archeologico;
- c) adottare e attuare un piano organico e funzionale per la conservazione e la valorizzazione delle aree oggetto del presente accordo, che comprenda la realizzazione di coperture e di strutture protettive, anche a carattere modulare, dei reperti e dei manufatti archeologici, con particolare riferimento alle pavimentazioni musive, la sistemazione di reperti e testimonianze archeologiche, la collocazione di elementi e supporti informativi, la realizzazione di impianti di illuminazione e di protezione, la delimitazione e la recinzione delle aree stesse, ferme restando in ogni caso le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali;
- d) promuovere programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
- e) progettare, realizzare e promuovere percorsi turistici e itinerari di visita regionali e interregionali che assicurino ad Aquileia un ruolo baricentrico nella costruzione di un circuito turistico culturale territorialmente ampio, con possibili integrazioni con gli stati europei confinanti (Slovenia e Austria);
- f) realizzare strumenti innovativi di conoscenza e di documentazione, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di ricerca e di restauro del patrimonio archeologico e promuovere l'integrazione funzionale del patrimonio bibliografico statale con quello comunale;
- g) contribuire finanziariamente all'acquisizione dei dati tecnici necessari per la realizzazione da parte delle Soprintendenze competenti degli elaborati cartografici di base per la redazione dell'ambito di Piano territoriale regionale inerente l'area di riferimento, ai fini della valenza paesaggistica e delle relative azioni di monitoraggio;
- h) organizzare in Aquileia corsi di formazione e di specializzazione in conservazione e restauro di reperti archeologici e, in particolare, di pavimenti e decorazioni musive, anche nell'ambito della scuola regionale per il restauro di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2007, n. 34, fermo restando quanto stabilito all'art. 29 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

- i) organizzare eventi e spettacoli culturalmente qualificati che contribuiscano alla promozione e alla conoscenza del sito di Aquileia e del territorio di riferimento;
- j) incrementare nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli ricettivi, di accoglienza e didattici, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- k) promuovere, in collaborazione con le autorità territorialmente competenti, lo sviluppo e l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento al sito archeologico al fine di migliorarne l'accessibilità e le connessioni con gli altri luoghi della cultura, regionali ed interregionali;
- l) promuovere il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico con quelli relativi alle opere di sistemazione urbana, ferma restando la sopraordinazione dei primi rispetto agli altri;
- m) contribuire a definire l'assetto e l'uso sostenibile e compatibile con le esigenze culturali del territorio, anche per quel che riguarda l'urbanizzazione primaria e secondaria delle zone destinate a residenza e ad attività produttive;
- n) incentivare il turismo culturale, con particolare riferimento a quello giovanile.

#### **Art. 5 Fondazione Aquileia**

1. Ferme restando le competenze in materia di tutela e di pianificazione urbanistica previste dalla legislazione vigente, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 alla Fondazione Aquileia, alla quale parteciperanno in qualità di fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine, sono affidati i seguenti compiti istituzionali:

- a) predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito di Aquileia quale patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;
- b) sviluppo del turismo culturale dell'area;
- c) cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi;

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

- d) gestione indiretta dell'attività di valorizzazione dei beni ad essa conferiti con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - e) realizzazione di interventi di ricerca archeologica, conservazione e restauro dei beni archeologici concessi in uso previo affidamento in concessione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Il supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali previsto dalla lettera a) del comma 1 deve intendersi esclusivamente quale partecipazione della Fondazione alla Conferenza di pianificazione prevista dall'art. 18 della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5, al fine di assicurare la salvaguardia delle previsioni del Piano di cui all'articolo 6 rispetto alle previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC).
3. Alla Fondazione Aquileia compete altresì:
- a) progettare, realizzare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali e in conformità a quanto indicato alla lettera d) del comma 1;
  - b) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità di valorizzazione delle aree di cui all'art. 1;
  - c) valorizzare i beni di proprietà privata previo consenso degli interessati;
  - d) organizzare, nell'ambito dell'oggetto del presente accordo, mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto con gli operatori del settore e gli organismi nazionali e internazionali;
  - e) istituire premi e borse di studio;
  - f) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
  - g) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali.
4. Lo statuto della Fondazione Aquileia, allegato sub C) al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI



1. Compete alla Fondazione Aquileia l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) in attuazione degli obiettivi definiti con il presente accordo.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene una puntuale individuazione degli interventi da realizzare, unitamente alla descrizione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse stanziare e delle modalità di realizzazione.

3. Il Piano strategico si conforma alle prescrizioni di tutela relative agli ambiti territoriali di riferimento contenute nelle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale, nelle Schede di Ambito Paesaggistico, nelle Schede degli edifici monumentali e siti di interesse storico e culturale regionale e nelle Schede delle aree archeologiche di interesse paesaggistico, allegare al PTR.

#### **Art. 7 Durata**

1. Il presente accordo ha durata di anni 10 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato o integrato con atto scritto a seguito di verifiche sul raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4, sulla base delle analisi dei costi e dei risultati conseguiti.

#### **Art. 8 Conferimento in uso dei beni**

1. I beni di proprietà statale oggetto del presente accordo sono elencati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Con il presente atto il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 115, comma 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si impegna a conferire in uso alla Fondazione Aquileia i beni di cui al comma 1, al fine della loro valorizzazione nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo medesimo.

#### **Art. 9 Risorse**

1. In fase di prima attuazione al fine assicurare alla Fondazione i mezzi necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato le seguenti risorse:

- a) per l'esercizio 2007: 1.270.000,00 euro a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileia e 80.000,00 euro per il sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione;

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

- b) per ciascuno degli esercizi dal 2008 al 2009: 400.000,00 euro a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione e 64.000,00 euro per il sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione.
2. Per gli esercizi successivi al 2007, ad avvenuta costituzione della Fondazione, la Regione si impegna a stanziare annualmente con legge finanziaria la somma di euro 2.000.000 (duemilioni) allo scopo di assicurare alla Fondazione una dotazione finanziaria idonea a garantire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e degli obiettivi di cui all'art. 4 del presente accordo.
3. Al fine di riconoscere alla Fondazione le risorse per l'effettuazione della manutenzione delle aree conferite in uso annualmente il Ministero metterà a disposizione della stessa a titolo di contributo una somma determinata nei limiti delle disponibilità delle singole leggi finanziarie.

#### **Art. 10 Impegni dei sottoscrittori**

1. Nell'adempimento del presente accordo le parti si impegnano a:
- a) attuare i contenuti dell'accordo secondo il principio di leale collaborazione utilizzando a tal fine forme di immediata comunicazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;
  - b) procedere periodicamente alla verifica dell'accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai soggetti responsabili;
  - c) realizzare gli obiettivi del presente accordo anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, lett. a) la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a trasmettere annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché sull'attività di valorizzazione condotta in ordine ai beni di cui all'art. 1.

#### **Art. 11 Standard per l'attività**

1. La Fondazione Aquileia dovrà garantire:
- a) l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni sia rispetto alle esigenze di conservazione e sicurezza sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione;
  - b) la conformità delle attività di gestione agli standard di qualità previsti dal D.M. 22.05.2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

funzionamento e sviluppo dei musei" e successive modificazioni, in quanto applicabili, con riguardo ai livelli qualitativi di erogazione dei servizi indicati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 12 Obblighi di conservazione**

1. La Fondazione Aquileia dovrà altresì:

- a) assicurare l'integrità e la conservazione dei beni trasferiti in disponibilità con particolare riguardo alla custodia e alla sorveglianza, nonché mantenere le condizioni di decoro ambientale degli stessi;
- b) garantire la conservazione dei beni trasferiti in disponibilità attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di manutenzione ordinaria, nonché promuovere di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali le attività di manutenzione straordinaria e restauro.

#### **Art. 13 Prerogative del Ministero**

1. E' facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali:

- a) formulare autonomamente programmi e progetti e stipulare accordi, convenzioni e rilasciare concessioni per studi, ricerche, scavi e restauri archeologici all'interno delle aree identificate all'art. 1, dandone avviso alla Fondazione Aquileia con congruo anticipo e, ove possibile, concordandone le modalità di delimitazione e di accesso;
- b) procedere a visite ispettive e sopralluoghi al fine di avere cognizione diretta delle situazioni di fatto e verificare la corretta applicazione dell'accordo;
- c) adottare le misure indispensabili per la salvaguardia dei beni trasferiti in disponibilità in caso di inerzia della Regione;
- d) revocare, su proposta del Comitato di Vigilanza, la concessione d'uso dei beni culturali conferiti, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o violazione degli obblighi del presente accordo o di inadempimento dell'impegno assunto dalla Regione di assicurare alla Fondazione Aquileia le risorse necessarie.


2. Sono fatte salve le funzioni di tutela del Ministero relativamente ai beni conferiti in uso alla Fondazione.

#### **Art. 14 Revisione dell'accordo**


FACCIA TA  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

1. Qualora si verificano sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo ciascuna delle parti può richiedere la revisione del presente accordo all'altra parte, la quale è tenuta ad esaminare la proposta di revisione e a motivare specificamente le proprie deduzioni al riguardo.

il MINISTERO PER I BENI  
LE ATTIVITA' CULTURALI  
il Segretario generale  
dott. Giuseppe Proietti



la REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA  
il Presidente  
dott. Riccardo Illy



ALLEGATI

- A) Elenco delle aree oggetto di valorizzazione
- B) Standard dei servizi
- C) Statuto della Fondazione Aquileia

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI



**ACCORDO**  
**TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' DI AQUILEIA**

Allegato A  
Elenco delle aree oggetto di valorizzazione

1° Elenco (conferimento contestuale all'atto costitutivo della Fondazione)

- |    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 1. | Fondi CAL e Barberi | mq. 15.321 (n. 9 della planimetria allegata)   |
| 2. | Fondo Cossar        | mq. 8.250 (n. 8 della planimetria allegata)  |
| 3. | Fondo Pasqualis     | mq. 16.150 (n. 2 della planimetria allegata), comprensivo dell'edificio su due piani attualmente destinato ad attività espositive e didattiche |
| 4. | Stalla Violin       | mq. 115 (collocata all'ingresso del fondo Cossar, n. 3 della planimetria allegata)   |
| 5. | Sepolcreto          | mq. 880 (n.1 della planimetria allegata)   |

2° Elenco (conferimento successivo da perfezionare con ulteriori atti)


- |    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 1. | Fondi Comelli/Terme | (solo attraversamento, n. 10 della planimetria allegata) |
| 2. | Complesso forense   | mq. 11.480 (n. 6 della planimetria allegata)             |
| 3. | Fondo Violin        | mq. 3.358 (n. 7 della planimetria allegata)              |
| 4. | Porto via Sacra     | mq. 24.775 (n. 4 della planimetria allegata)             |

3° Elenco (conferimenti da effettuare eventualmente successivamente all'elenco n.2)

- |    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 1. | Fondi ex Moro   | mq. 11.000 (n. 12 della planimetria allegata) |
| 2. | Fondo ex Cassis | mq. 16.160 (n. 11 della planimetria allegata) |

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

ACCORDO MIBAC - REGIONE AUTONOMA FVG PER AQUILEIA  
PLANIMETRIA EX ALL. A



F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

**ACCORDO**  
**TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' DI AQUILEIA**

Allegato B  
Standard dei servizi

In riferimento ai **Servizi per la fruizione e la valorizzazione** la Regione si impegna affinché :

- sia garantita un'apertura al pubblico delle aree oggetto di conferimento, la più ampia possibile, assecondando le esigenze dettate dalla tipologia e dalle richieste dell'utenza per un numero complessivo di ore non inferiore a 42 ore medie settimanali;
- sia garantita l'accessibilità e la fruibilità in ogni sua parte alla totalità dei visitatori, compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche per quanto possibile date le caratteristiche dell'area;
- sia garantito un servizio di accoglienza che fornisca ai visitatori tutte le informazioni necessarie sui servizi esistenti, sull'offerta dell'area archeologica e del territorio nel suo complesso. Il personale dovrà essere adeguatamente formato per le informazioni necessarie, anche in lingua straniera;
- sia effettuata la rilevazione sistematica del numero dei visitatori;
- sia erogato il servizio di visita guidata, con l'ausilio di personale qualificato, garantendo professionalità e qualità della prestazione offerta;
- siano forniti servizi e supporti didattici con attività pratiche e sperimentali di laboratorio in modo tale da condurre i visitatori alla comprensione del patrimonio in tutti i suoi aspetti (storico, archeologico, naturalistico);
- siano forniti adeguati supporti all'attività didattica e formativa (pannelli, schede mobili, audioguide, visite guidate).
- sia garantita, nell'espletamento delle attività sopra citate, la protezione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

**ACCORDO**  
**TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' DI AQUILEIA**

Allegato C  
STATUTO  
della  
"Fondazione Aquileia"

TITOLO I  
COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1

Costituzione, sede e durata

1. E' costituita ai sensi della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 la "Fondazione Aquileia", di seguito denominata "Fondazione", con sede ad Aquileia \_\_\_\_\_
2. La Fondazione ha la durata di anni 10 rinnovabili a termini dell'art. 7 dell'Accordo strategico ex art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 tra Stato e Regione sottoscritto in data \_\_\_\_\_, di seguito Accordo strategico.
3. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale.

Art. 2

Finalità

1. La Fondazione persegue le finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati. A tale scopo la Fondazione promuove e sostiene l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, delle leggi regionali di settore, dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del presente statuto.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 la Fondazione opera con lo scopo di attuare gli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo strategico e in particolare di:
  - a) pianificare e programmare l'attuazione delle scelte strategiche e degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di Aquileia definite in sede convenzionale tra Stato e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI



- b) promuovere e sostenere gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Aquileia;
- c) adottare e attuare un piano organico e funzionale per la valorizzazione delle aree oggetto del presente accordo;
- d) realizzare in Aquileia un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale ed urbano aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale;
- e) assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, l'adeguata conservazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale di Aquileia;
- f) incrementare nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli ricettivi e di accoglienza, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- g) promuovere programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
- h) realizzare percorsi turistici integrati regionali e interregionali e realizzare strumenti innovativi di documentazione;
- i) promuovere il coordinamento degli interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e bibliografico ad esso relativo e delle opere di sistemazione urbana ferma restando la sopraordinazione dei primi rispetto alle altre;
- j) contribuire a definire l'assetto e l'uso sostenibile e compatibile con le esigenze culturali del territorio, anche per quel che riguarda l'urbanizzazione primaria e secondaria delle zone residenziali e destinate alle attività produttive, in accordo con il Comune di Aquileia;
- k) incentivare il turismo culturale e giovanile.

## TITOLO II FONDATORI E PARTECIPANTI

### Art. 3 Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono in:

- a) fondatori
- b) partecipanti

### Art. 4 Fondatori

1. Sono fondatori la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero per i beni e le attività culturali, che ne sono anche promotori, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine.

### Art. 5

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

## Partecipanti

1. Alla Fondazione possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione e persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che l'intervento nel settore di attività proprio della Fondazione sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
2. La partecipazione è subordinata all'impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1 a rispettare integralmente le norme del presente statuto, a condividere anche in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire, su base pluriennale, al fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e misure stabilite dal Consiglio.
3. Possono partecipare alla Fondazione anche enti pubblici e istituzioni purché assumano gli impegni di cui al comma 2.
4. La qualifica di partecipanti è attribuita dal Consiglio con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

### Art. 6

#### Esclusione e recesso

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può decidere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, l'esclusione dalla Fondazione di partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa:
  - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
  - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
2. Nel caso di enti o persone giuridiche l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:
  - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  - b) apertura di procedura di liquidazione;
  - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.
3. I fondatori e i partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio.
4. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

## TITOLO III ATTIVITA'

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

Art. 7  
Attività istituzionali

1. In attuazione delle finalità definite dal presente statuto e in ossequio a quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 spettano alla Fondazione i seguenti compiti istituzionali:
  - a) predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Tale attività è svolta anche a supporto - nei termini di cui all'art. 5 comma 2 dell'Accordo strategico - delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, ed è finalizzata alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato - nei termini di cui all'art. 4, comma 1 lett l) dell'Accordo strategico - delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;
  - b) sviluppo del turismo culturale dell'area;
  - c) cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi;
  - d) gestione indiretta dell'attività di valorizzazione dei beni ad essa conferiti con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - e) realizzazione di interventi di ricerca archeologica, conservazione, recupero e restauro dei beni archeologici concessi in uso, previo affidamento in concessione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - f) finanziamento dell'acquisizione dei dati tecnici necessari per la realizzazione da parte delle Soprintendenze competenti degli elaborati cartografici di base per la redazione dell'ambito di Piano territoriale regionale inerente l'area di riferimento, ai fini della valenza paesaggistica e delle relative azioni di monitoraggio;
  - g) realizzazione di tutte le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di valorizzazione di cui all'art. 4 dell'Accordo strategico;
2. Nell'attuazione dei compiti di cui al comma 1 lett. a), c) e d) la Fondazione opererà con priorità sui beni e le aree di proprietà pubblica di verificato interesse archeologico.

Art. 8  
Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente statuto e delle disposizioni di legge la Fondazione potrà altresì:
  - a) amministrare e gestire gli altri beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o di cui sia comunque in possesso;
  - b) provvedere alla valorizzazione di beni di proprietà privata previo consenso degli interessati;

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

- c) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali e in conformità a quanto indicato alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7;
  - d) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità della Fondazione;
  - e) progettare e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita regionali e interregionali;
  - f) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
  - g) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per lo svolgimento di attività "in house";
  - h) organizzare, nei settori specifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli e convegni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, in particolare con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali e realizzare tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori del settore e gli organismi nazionali e internazionali;
  - i) istituire premi e borse di studio;
  - j) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
  - k) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
  - l) esprimere osservazioni e proposte in merito agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
  - m) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, tra le quali quelle previste dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 relativa agli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.
2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, pubblicità degli atti e delle procedure, controllo della gestione finanziaria ed operativa.

#### TITOLO IV ORGANI

##### Art. 9 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
- a) il Presidente;
  - b) il Consiglio;

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI



- c) il Direttore;
  - d) il Collegio sindacale.
2. Gli organi della Fondazione durano in carica cinque anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta. Il componente nominato prima della scadenza quinquennale resta in carica fino a tale scadenza.
  3. Gli organi restano comunque in carica fino all'insediamento di quelli successivi.

Capo I  
Il Consiglio

Art. 10  
Composizione

1. Il Consiglio è composto da 5 membri con la seguente composizione:
  - a) 1 membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
  - b) 1 membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
  - c) 1 membro designato dal Comune di Aquileia;
  - d) 1 membro designato dalla Provincia di Udine;
  - e) 1 membro designato d'intesa dai Partecipanti.
2. I componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, che per legge abbiano un sostituto o facoltà di delega delle proprie funzioni, possono farsi rappresentare per delega.
3. Fino alla individuazione dei partecipanti il Consiglio opera nella pienezza dei suoi poteri con i componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 11  
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo cui spetta determinare gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verificare i risultati della gestione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
  - a) elezione del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
  - b) nomina del Collegio sindacale;
  - c) determinazione della misura dei compensi annui, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui all'art. 19;
  - d) esame delle proposte formulate dal Comitato rappresentativo di cui all'art. 24;
  - e) modifica dello statuto con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, ferme restando le finalità della fondazione;

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

- f) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti;
- g) ammissione di nuovi partecipanti alla Fondazione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, definizione della misura e della forma dei contributi di cui all'articolo 5 ed esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 6;
- h) adozione del documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
- i) approvazione del bilancio di esercizio annuale e del bilancio di previsione predisposti dal Direttore;
- j) accettazione di eredità, legati, donazioni che prevedano oneri per la Fondazione;
- k) revoca del Presidente, del Collegio sindacale e proposta di revoca del Direttore in caso di gravi violazioni di legge o di statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- l) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro.

#### Art. 12

#### Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove almeno due volte all'anno per approvare il bilancio di previsione e il bilancio annuale di esercizio predisposti dal Direttore rispettivamente entro il 30 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno.
2. Il Consiglio può riunirsi inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Consiglio, ai componenti del Collegio sindacale e al Direttore almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. I componenti del Collegio sindacale e il Direttore partecipano senza diritto di voto e la loro eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.
5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
6. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle relative ad elezioni, nomine, designazioni e revoche, le quali si effettuano con scheda segreta.
7. I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o suo delegato.

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

Capo II  
Il Presidente

Art. 13  
Nomina e competenze

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, fra i suoi componenti, su proposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il Comune di Aquileia, nella prima seduta utile dalla data del suo insediamento.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività. Convoca e presiede il Consiglio, dirigendone altresì i lavori.
3. Il Presidente inoltre cura le relazioni con il Comitato di cui all'art. 24, con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano d'età.

Capo III  
Il Direttore

Art. 14  
Nomina

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di enti complessi.

Art. 15  
Competenze

1. Il Direttore svolge compiti di gestione della Fondazione nonché di proposta e impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'ente.
2. Al Direttore competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati al Consiglio.
3. In particolare spetta al Direttore:
  - a) la predisposizione dei programmi e degli obiettivi da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio;

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

- b) la predisposizione del bilancio annuale di esercizio e del bilancio di previsione;
  - c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per il funzionamento operativo della Fondazione.
4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, del Collegio sindacale, del Comitato di vigilanza di cui all'art. 22 e del Comitato rappresentativo di cui all'art. 24.

#### Capo IV Il Collegio sindacale

##### Art. 16 Composizione

1. Il Collegio sindacale, nominato dal Consiglio, è composto da tre membri, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte all'Albo dei revisori dei conti, designate rispettivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Comune di Aquileia.
2. Il componente designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Collegio.

##### Art. 17 Competenze

1. Al Collegio sindacale spetta la verifica dell'attività di amministrazione della Fondazione.
2. In particolare il Collegio provvede a verificare:
  - a) la regolare tenuta della contabilità;
  - b) la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  - c) l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del codice civile.
3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
4. I sindaci partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio della Fondazione.
5. Il Collegio sindacale informa immediatamente i Fondatori, i Partecipanti e gli organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

##### Art. 18 Funzionamento

PRIVA DI SCRITTURAZIONI



1. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti ovvero qualora lo richiedano il Presidente della Fondazione, il Direttore o il Consiglio. In questi ultimi due casi la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
2. Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti e al Direttore, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti del Collegio. Il Direttore partecipa senza diritto di voto e la sua eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.
4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
5. I verbali delle riunioni del Collegio sono sottoscritti dal Presidente del Collegio e dal Direttore o suo delegato.

#### Capo V

#### Compensi, rimborsi e obblighi di comunicazione

##### Art. 19

##### Compensi e rimborsi

1. Ai componenti del Consiglio, del Collegio sindacale e del Comitato di vigilanza di cui all'art. 22 compete un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.
2. Al Direttore spetta un compenso annuo.
3. La misura dei gettoni di presenza e del compenso annuo del Direttore è stabilita dal Consiglio, sentito il Collegio sindacale, con deliberazione assunta all'unanimità.
4. Ai componenti degli organi di cui al comma 1, ai componenti del Comitato di vigilanza di cui all'art. 22 e ai componenti e partecipanti al Comitato di cui all'art. 24 spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal Consiglio con deliberazione assunta all'unanimità, sentito il Collegio sindacale.

##### Art. 20

##### Obblighi di comunicazione

1. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio sindacale, nonché

ACCIAIA  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

2. Nel caso di violazione del dovere di cui al comma 1, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta da quest'ultimo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

## TITOLO V VIGILANZA

### Art. 21 Competenze

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del codice civile la vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. A tale fine è costituito un Comitato di vigilanza.

### Capo I Il Comitato di vigilanza

#### Art. 22 Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da tre membri con la seguente composizione:
  - a) 2 membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali;
  - b) 1 membro nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. Il Comitato elegge fra i propri componenti un Presidente, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

#### Art. 23 Competenze e funzionamento

1. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza sull'attività della Fondazione in relazione al rispetto delle finalità della stessa nonché in ordine al conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi di attività.
2. Nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza il Comitato ha facoltà di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al Direttore le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento delle finalità statutarie, proponendo se del caso al Ministero la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

3. Al fine di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, gli atti adottati dal Consiglio e dal Direttore ad eccezione di quelli oggettivamente urgenti o di ordinaria amministrazione, sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione al Comitato di vigilanza.
4. Il Comitato entro quindici giorni dal ricevimento verifica la regolarità degli atti di cui al comma 3 in relazione al rispetto delle finalità, degli obiettivi e dei programmi di attività della Fondazione.
5. Gli atti di cui al comma 3 divengono efficaci ad avvenuta verifica della regolarità ovvero, anche in assenza della stessa, decorso il termine di cui al comma 4.
6. Il Comitato di vigilanza si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti ovvero qualora lo richiedano il Direttore o il Consiglio. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
7. Il Comitato è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti e al Direttore, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
8. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato. Il Direttore partecipa senza diritto di voto e la sua eventuale assenza non può pregiudicare la validità della riunione.
9. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
10. I verbali delle riunioni del Comitato sono sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal Direttore o suo delegato.

## TITOLO VI PARTECIPAZIONE

### Art. 24 Agenda 21 della Cultura

1. Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione si impegna ad operare in ossequio ai principi di Agenda 21 della Cultura.
2. A tale fine viene costituito un Comitato rappresentativo di cui fanno parte:
  - a) il Sindaco del Comune di Aquileia o suo delegato;
  - b) tre consiglieri comunali, con rappresentanza delle minoranze consiliari;
  - c) un rappresentante designato dall'Assessore regionale alla Cultura;
  - d) un rappresentante designato dall'Assessore regionale al Turismo;
  - e) un rappresentante designato dalla Provincia di Udine;

F A C C I A T A  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

- f) i rappresentanti delle università che svolgono attività di scavo nelle aree archeologiche in regime di concessione;
  - g) tre cittadini aquileiesi designati dal Consiglio comunale di Aquileia con adeguata rappresentanza delle categorie economiche insediate sul territorio.
3. Al Comitato intervengono altresì il Direttore regionale dei Beni Culturali e il paesaggio e il Soprintendente archeologico regionale o loro delegati.
  4. Il Comitato esprime proposte agli organi della Fondazione in merito alle attività dell'ente.
  5. Il Comitato è costituito su iniziativa del Sindaco di Aquileia entro sei mesi dalla costituzione della Fondazione.

## TITOLO VII PERSONALE

### Art. 25 Personale

1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio e di personale distaccato o comandato presso la medesima dagli enti partecipanti e fondatori.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del codice civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dal contratto collettivo adottato dalla Fondazione e dalla contrattazione collettiva dell'ente di provenienza se trattasi di personale distaccato o comandato.

## TITOLO VIII PATRIMONIO – RISORSE -CONTABILITA'

### Art. 26 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, anche quale risultante dall'atto costitutivo, è costituito da:
  - a) i beni mobili e immobili di cui la Fondazione è proprietaria;
  - b) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero o da altri soggetti proprietari;
  - c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del patrimonio stesso;
  - d) gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività

FACCIA TA  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI



istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

#### Art. 27

##### Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie è costituito da:
  - a) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte dei fondatori o di soggetti privati, italiani o stranieri, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  - b) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
  - c) contributi annuali di partecipazione dei fondatori e dei partecipanti;
  - d) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione;
  - e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. La determinazione delle modalità con le quali i fondatori e i partecipanti si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese di investimento necessarie sono definite nell'atto costitutivo.
3. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi o ai dipendenti, con esclusione delle spese di funzionamento.

#### Art. 28

##### Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio approva il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.
3. Entro il 30 aprile successivo il Consiglio approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente predisposto dal Direttore, accompagnato dalla relazione del Collegio sindacale.
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali.
5. Il bilancio di esercizio appena approvato deve essere trasmesso ai fondatori e ai partecipanti accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio sindacale.

F A C C I A T A  
P R I V A D I S C R I T T U R A Z I O N I

TITOLO IX  
SCIoglIMENTO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29  
Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa i beni culturali concessi in uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
2. I beni conferiti in proprietà a titolo gratuito da parte di comuni ovvero di altri enti territoriali all'atto dello scioglimento della Fondazione verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio, agli enti territoriali medesimi per essere destinati a scopi di pubblica utilità.
3. Il restante patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio, che ne nomina il liquidatore, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.


Art. 30  
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

FACCIA TA  
PRIVA DI SCRITTURAZIONI

ACCORDO MIBAC - REGIONE AUTONOMA FVG PER AQUILEIA  
PLANIMETRIA EX ALL. A

AREE



**PRESIDENZA DELLA REGIONE  
UFFICIO DI GABINETTO**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIÀ A

TRIESTE, ADDI' 04 MAR 2008



OCCUPAN. TRENTO Pagine

**IL CAPO DI GABINETTO**  
**Dott. Daniele BERTUZZI**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Bertuzzi", written over the typed name.